R.G. (12 Sentenza n. 1028/2018

Cron. N. 3305/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIATIO

IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Seconda Sezione Civile

in persona del G.O.T. Avv. Salvatore Caradonna ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 94000348 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012 posta in deliberazione all'udienza del 4 gennalo 2018 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

TRA

P R e D I A M

rappresentate e difese cagli Avv.ti I

dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

CONTRO

Sh

Banca

per essa

rappresentata e

difesa dall'Avv.

in virtu di

mandato a margine del ricorso per decreta ingluntina

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in osseguio al novellato art. 132 c.p.c..

Ciò posto, giova ricordare che con atto di citazione notificato in data 19-21.09.2012, la sig.ra

R debitrice principale, e la sig.ra D

formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/12, emesso in data 25.05.2012 dal Tribunale di Foggia Sezione distaccata di Trinitapoli, con il quale si ingiungeva loro il pagamento in solido della somma di 6 56.590.26, rinveniente dal saldo debitore relativo al conto cocrente n. (' "''''', valuta al 10.04.2012, oltre interessi convenzionali come richiesti e spese liquidate.

A sostegno della proposta opposizione gli opponenti preliminarmente, eccepivano nullita del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza terrizoniale del



grudice adito essendo competente il Tribunale di Trani
- sezione distaccata di Canosa di Puglia

Nel merito, poi, le opponenti deducevano che il saldo, così come richiesto dalla Banca, non era supportato da idonea prova scritta stante l'invalidità della certificazione ex art. 50 D. L.vo n. 385/1993 per mancata identificazione del soggetto che ne aveva apposto la sottoscricione.

Inoltre, gli opponenti contestavano la validità del saldo debitore del conto corrente richiesto dalla Sanca per i seguenti motivi: a) l'applicazione di interessi ultralegali mai validamente pattuiti; b)arbitraria applicazione di spese, commissione di massimo scoperio, addebili e cd. differenza di giorni valuta con consequente nullità n/o inefficacia delle clausole relative alle stesse commissioni e spese; c) l'applicazione di un tasso effettivo di gran lunga superiore a quelio concordato; d) l'illegittima capitalizzazione degli interessi effettuari nei corso del rapporto; e) la nullità per difetto dell'accordo degli interessi effettivamente applicati dalla Banca ed usurarleta a causa dei maggiori oneri non validamente pastulti; f) l'illegittimità arbitrarieta della modifica delle condizioni contrattual.

Infine, l'opponente richiedeva, in via riconvenzionale, la ripetizione ex art. 1033 c.c., delle somme pagate, a suo dire, indebitamente e quantificate in 6 30.000,00 nonché la condanna della banca al risarcimento dei danni per i pregiudizi di carattere patrimoniale (para ad 6 50.000,00) e non patrimoniali (para a 6 20.000,00) patita a causa pella segnalazione delle stesse presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 gennaio 2013 si costituiva in giudizio l'opposta, contestando integralmente l'atto d'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1) in via preliminare, dichiarare in relatione alle contestazioni sollevate e domande formulate, l'intervenuta decadenza e prescrizione sia ordinaria che specifica ai sensi dell'art. 6, parte II, sez. I, del contratto di c/c. dell'art. 1832 c.c., dell'art. 119 D. L.vo 01.09.1993 n° 385 e dell'art. 1948 c.c. per non avere controparte del termini mai contestato gli estratti conto; dichiarare, altresi, l'intervenuta soluti retentio in relazione agli addebiti e pagamenti a qualsiasi titolo effettuati;

2)ancora in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva e la decadenza della fidelubente per i motivi rassegnati;

3) nel merito, rigettare l'opposizione nonché la richiesta di condanna al risarcimento danni ed alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.

Vinte le spese di lite, oltre R.S.G., CAP e IVA come

per legge.

Va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale a provvedere sulla domanda proposta dalla opposta in sede monitoria, essendo competente il Tribunale di Trani come indicato dalle opponenti.

Le competenze del Tribunale di Trani discende, nella fattispecie in esame, dalla pattuizione di un foro convenzionale ai sensi dell'art. 18 c.p.c.

Infatti, nella esibita lettera di apertura di conto corrente nonche nella "sintesi delle condizioni contrattuali più significative" in ordine al foro competente si leggo che "per ogni controversia che potesse sorgere tra il correntista e la Banca è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca".

Construent or many position of the construency

Analoga clausola è inserita nella lettera di fideiussione sottoscritta dalla sig.ra D

Orbene, nella fattispecie dedotta in giudizio la clausola derogativa di competenza e inserita automaticamente in ciascuno dei citati atti negoziali.

Pertanto, considerato che l'opposta ha sede legale in Canosa di Puglia, in accoglimento della eccezione preliminare formulata dalle opponenti deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Foggia- disciolta Sezione distaccata di Trimitapoli ed emettere il decreto ingiuntivo oggetto d'opposizione essendo competente il Tribunale di Trani con conseguente declaratoria di nullità del decreto

Resta assorbita ogni ulteriore questione.

medesimo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia - Seconda Sezione Civile, in persona del G.Q.T., definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, così provvede:

* dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Foggia risultando competente il Tribunale di Trani ed emettere il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e



Sentenza n. 1028/2018 pubbl. il 11/04/2018 RG n. /2012

consequentemente dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 85/2012 emesso in data 25 maggio 2012 del Tribunale di Foggia- Sezione distaccata di Trinitapoli;

condanna l'opposia a rifondere alle opponenti le spese e compensi di causa che liquida in complessivi E di cui E 353,43 per spese, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CNA ed IVA come per legge che distrae in favore degli Avv.ti

dichiaratisi

anticipatari.

Così deciso in Foggia, 10 aprile 2018

IL G. D.T.

Avv. Salvatore Caradonna

cz 1000/2018

IL FUNZIONADIO GIUDIZIARIO Maurano Beldiel